



REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO **del corso di dottorato di ricerca in *Studi giuspubblicistici***

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in *Studi giuspubblicistici*.

Articolo 2

Obiettivi formativi e organizzazione del corso

1. Il corso ha lo scopo di fornire ai dottorandi le competenze necessarie per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione nei settori pubblicistici dell'esperienza giuridica presso università, società e imprese, e altri enti pubblici o privati, anche ai fini dell'accesso alle tradizionali professioni forensi.
2. L'attività formativa è organizzata in:
 - a) attività formative volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica e le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso, nonché a promuovere l'interdisciplinarietà e l'approccio multidisciplinare nella ricerca, con partecipazione o frequenza obbligatoria da parte dei dottorandi;
 - b) attività formative su specifici temi del corso volte a fornire e completare le conoscenze e abilità dei dottorandi, con partecipazione o frequenza obbligatoria da parte dei dottorandi.
3. Il corso ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma 'Tor Vergata'.

Articolo 3

Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti del corso è composto:
 - a) dai professori di prima o seconda fascia individuati nella proposta di attivazione e dagli afferenti successivamente;
 - b) per la trattazione dei problemi dell'organizzazione della didattica e del funzionamento del corso è ammessa, con voto consultivo, la presenza nel collegio di non più di due dottorandi in rappresentanza dei dottorandi iscritti;
 - c) ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori di enti pubblici di ricerca;
 - d) docenti stranieri o esperti di comprovata qualificazione, pur non appartenenti a università o enti pubblici di ricerca.
3. I componenti di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Coordinatore del corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i

dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in cotutela che siano iscritti in via principale in un'università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 24 co. 4 del Regolamento elettorale di Ateneo, in base al quale il quorum di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura. Il mandato dei componenti di cui al presente comma dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo.

Articolo 4

Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti delibera:
 - a) l'elezione, al proprio interno, del Coordinatore;
 - b) l'organizzazione dell'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei supervisori e dei co-supervisori dell'attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;
 - c) le valutazioni sull'attività dei dottorandi;
 - d) la proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi;
 - e) la proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca;
 - f) alla fine di ogni anno di corso, l'ammissione degli iscritti all'anno di corso successivo o all'esame finale;
 - g) il nulla osta allo svolgimento, come parte integrante del progetto formativo, di attività di tutorato anche retribuita da parte dei dottorandi, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.
 - h) il nulla osta allo svolgimento di attività retribuite di lavoro dipendente o assimilata o di lavoro autonomo che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.
2. Il Collegio dei docenti propone al Consiglio di Dipartimento:
 - a) di stipulare contratti di diritto privato con qualificati studiosi o esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari o conferenze, stabilendo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni, nonché quelle per la gestione, predisponendo preventivamente un piano finanziario complessivo;
 - b) di attivare su propri fondi borse di studio triennali nel limite dei posti sostenibili;
 - c) l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche.
3. Il Collegio dei docenti si riunisce, in presenza o in modalità telematica o mista, in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, e ogniqualvolta il



Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'indicazione della modalità con cui si svolgerà la riunione e con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza. Almeno due giorni prima della riunione deve essere trasmessa ai componenti del Collegio la documentazione necessaria per le delibere.

4. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e sia presente la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria soltanto se intervengono all'adunanza.

5. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria soltanto se intervengono all'adunanza.

Articolo 5 **Elezione e compiti del Coordinatore**

1. Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei docenti tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. Con un congruo anticipo il Decano indice l'elezione del Coordinatore. Il Coordinatore è eletto, a scrutinio segreto, anche in modalità telematica, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. In caso di parità di voti, risulterà eletto il docente più anziano in ruolo e, a parità di anzianità, il meno anziano anagraficamente.

3. Il Coordinatore ha la responsabilità didattica e scientifica del corso; sovrintende al suo funzionamento e ne coordina le attività; cura i rapporti esterni; redige annualmente una relazione particolareggiata sullo stato del corso, che trasmette al Dipartimento di riferimento e a quelli associati ove esistenti e alla struttura di coordinamento.

4. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.

5. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente solo una volta.

Articolo 6 **Accesso al corso**

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso si basa:

- a) sull'esito della prova scritta
- b) sulla valutazione dei titoli e del progetto di ricerca;
- c) sulla presentazione orale e discussione del progetto di ricerca.

2. La selezione è compiuta da una commissione di almeno tre membri del Collegio dei docenti, eventualmente coadiuvata da esperti dei settori scientifico-disciplinari che compongono il corso di dottorato.

Articolo 7 **Supervisori e co-supervisori**

1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.
2. Il supervisore è chiamato a vistare per presa visione la relazione sull'attività svolta dal dottorando in ciascun anno di corso e ad esprimere al Collegio dei docenti il proprio parere in sede di assunzione delle deliberazioni riguardanti il dottorando, comprese quelle, a fine corso, relative all'ammissione del medesimo all'esame finale o alla proroga di quest'ultimo.

Articolo 8 **Piani formativi dei dottorandi**

1. Il piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero, è concordato da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio supervisore. Il Collegio dei Docenti ne verifica la coerenza, correttezza e i risultati raggiunti in sede di passaggio all'anno successivo di corso.

Articolo 9 **Frequenza ai corsi**

1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attività di studio e di ricerca presso le strutture indicate dal Collegio dei docenti.
2. L'obbligo si considera assolto frequentando, nella misura minima del 70%, corsi, seminari e altre attività formative impartite in ciascun anno. Durante i soggiorni all'estero per attività di studio il dottorando è considerato assente giustificato.

Articolo 10 **Verifiche del profitto**

1. Il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo.
2. La verifica può avvenire sulla base di particolareggiate relazioni sull'attività di studio e ricerca dei dottorandi, eventualmente presentate in discussione pubblica.



3. In caso di giudizio negativo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera.

Articolo 11

Risorse per l'attività di ricerca dei dottorandi

1. Per ciascuno dei tre anni di corso, tutti gli iscritti usufruiscono di risorse per l'attività di ricerca in Italia e all'estero nei limiti dello stanziamento annuale. Tali somme possono essere utilizzate, d'accordo con il docente supervisore in seguito di autorizzazione del Coordinatore o del Collegio, per le seguenti spese: a) missioni in Italia e all'estero; b) iscrizioni a convegni, seminari o altre iniziative scientifiche, comprese eventuali quote associative di carattere scientifico.

Articolo 12

Valutazione della tesi di dottorato

1. Durante l'ultimo anno di corso, il Collegio dei docenti fissa la data in cui i dottorandi presenteranno al Collegio la propria tesi per la verifica finale.

2. A tal fine, i dottorandi dovranno depositare la tesi in formato elettronico presso la segreteria del Collegio dei docenti, almeno quindici giorni prima della presentazione. La tesi in formato elettronico sarà inviata ai membri del Collegio dei docenti a cura della segreteria nei giorni immediatamente successivi.

3. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, eventuali proroghe nei limiti delle previsioni del Regolamento di Ateneo.

4. Qualora la verifica abbia esito negativo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso ex art. 10 co. 4 del presente Regolamento.

Qualora la verifica abbia esito positivo, il Collegio dei docenti individuerà per ciascun dottorando i nominativi di due valutatori non appartenenti all'Università di Roma "Tor Vergata" e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno sia un docente universitario. I valutatori esprimono per iscritto il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione o meno alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, qualora si ritenessero necessarie significative integrazioni o correzioni.

5. Il Collegio dei docenti prende atto delle proposte dei valutatori:

a) nel caso di pareri positivi, il Collegio propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale;

b) nel caso di pareri negativi, il dottorando non è ammesso all'esame finale e il Collegio dei docenti potrà proporre la decadenza;

c) nel caso di pareri che suggeriscono un rinvio, decorso il periodo indicato, la tesi è ammessa alla discussione pubblica corredata di un nuovo parere degli stessi valutatori.

Qualora i pareri siano discordanti, l'ammissione della tesi alla discussione pubblica viene decisa dal Collegio dei docenti.



Articolo 13
Norme finali

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.
2. Il presente regolamento ha validità a partire dal XXXIX ciclo formativo.